REGOLAMENTO (CE) N. 685/2002 DELLA COMMISSIONE del 19 aprile 2002

che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (²),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (³), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 597/2002 (⁴), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

 I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 649/2002 della Commissione (⁵), modificato dal regolamento (CE) n. 657/ 2002 (⁶). 2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 649/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 649/2002 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2002.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

⁽¹) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (²) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. (³) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. (†) GU L 91 del 6.4.2002, pag. 9. (⁵) GU L 99 del 16.4.2002, pag. 9. (°) GU L 101 del 17.4.2002, pag. 14.